



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BUSINCO"

LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Businco, 31 - 08044 J E R Z U

TEL. 0782 70255 - 71030

E-mail: NUIS006008@ISTRUZIONE.IT PEC: NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito istituzionale: <http://www.istitutobusinco.edu.it>

Codice Fiscale: 91005640916 – Codice IPA istsc_nuis006008 – Codice Univoco Ufficio UFQC62

Prot.283

Jerzu 12/01/2022

Circolare n. 53

Alle famiglie
Al personale scolastico
IIS Businco
Sede

Oggetto: gestione positività, contatti e acquisizione dati sullo stato vaccinale

Il nuovo anno si è aperto con diverse rilevanti novità in materia di contrasto alla diffusione della nuova variante Omicron di SARS-CoV-2 ed in particolar modo per la gestione dei contatti di positivo.

1. La nota del Ministero della Salute Prot. 60136 – 30/12/2021

La nota del Ministero della Salute del 30/12/2021 prevede di differenziare le misure previste per la durata ed il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose "booster" – terza dose.

La circolare dispone quindi le seguenti modalità di svolgimento delle quarantene

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - per la definizione di CONTATTO STRETTO

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244>

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: a. abbiano ricevuto la dose booster, oppure b. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure c. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Contatti a BASSO RISCHIO - per la definizione di CONTATTO A BASSO RISCHIO
<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244>

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

2. Il DL 7 gennaio 2022, n.1

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL 7 gennaio 2022, n.1 Vediamo di seguito le novità per gli istituti scolastici con riferimento alla modalità di gestione di positività delle classi e relativi contatti

➤ Scuole secondarie di II grado: fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri alunni che diano dimostrazione di non trovarsi nella situazione di cui al precedente periodo, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

3. La nota operativa MI n. 11 dell'8 gennaio 2022

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole l'8 gennaio una nota operativa con le prime indicazioni per la gestione dei casi di positività degli alunni secondo quanto previsto dal DL 1/2022 ma anche per la gestione del personale scolastico, interno ed esterno, in base alla circolare Ministero della Salute 60136/2021. Di seguito le disposizioni previste dalla nota per la scuola secondaria di secondo grado

Scuola secondaria di II grado

In presenza di un solo caso, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

➤ attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

➤ misura sanitaria: Auto-sorveglianza (*monitorare il proprio stato, consultare il proprio pediatra o medico di medicina generale che valuterà l'ipotesi di prescrivere l'effettuazione di un tampone senza costi per le famiglie*).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi:

per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza. *(monitorare il proprio stato, consultare il proprio pediatra o medico di medicina generale che valuterà l'ipotesi di prescrivere l'effettuazione di un tampone senza costi per le famiglie).*

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO

In presenza di almeno tre casi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

4. Nota 14 del 10 gennaio 2022

La nota 14 fornisce indicazioni pratiche sulle verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

In premessa ricordiamo che la nota del Ministero n. 11 dell'8/1/2022 afferma: "per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall' alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l'istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero *"con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni"*.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

Come ci organizziamo all'IIS Businco?

In considerazione della situazione emergenziale e visto anche il carico di lavoro del DDP, viene creata una casella email: segnalazioniconid@istitutobusinco.edu.it attiva dal 13 gennaio 2022 destinata a ricevere le comunicazioni della famiglia relative a:

- richieste motivate di didattica a distanza; (positività o quarantena disposta dal DDP)
- richieste motivate di didattica in presenza in caso di doppia positività nel gruppo classe

Le credenziali di accesso alla casella di posta saranno consegnate al personale delegato e autorizzato al trattamento.

Nel caso di richieste di didattica in presenza in caso di doppia positività nel gruppo classe, la verifica del possesso dei requisiti dello studente richiedente sarà effettuata quotidianamente all'atto dell'ingresso a scuola per la durata del provvedimento in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni. La verifica è a cura del dirigente o suo delegato.

NESSUNA CERTIFICAZIONE VACCINALE DEVE ESSERE INVIATA VIA MAIL ALLA SCUOLA.

Viene resa disponibile in bacheca adeguata modulistica per le varie necessità a partire dal 13 gennaio.

LA PRESENTE CIRCOLARE SOSTITUISCE LA NUMERO 52 DI PARI OGGETTO DELL'11/01/2022 prot. 242.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti anche attraverso i delegati del dirigente.



Il Dirigente Scolastico

Alessandro Bianco

firmato digitalmente